

**ALLEGATO** al decreto del Direttore generale di ERSA di approvazione del bando recante, per l'Edizione 2025 di Wine South America, i criteri e le modalità per la selezione delle imprese agricole da ammettere alla Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia e per la concessione del contributo diretto ad abbattere la quota di partecipazione.

## **SOMMARIO**

### **CAPO I - FINALITA' E RISORSE**

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni

### **CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE**

- Art. 3 Pacchetto dei servizi
- Art. 4 Quota di partecipazione
- Art. 5 Obblighi a carico delle imprese agricole della Collettiva regionale
- Art. 6 Dotazione finanziaria
- Art. 7 Regime di aiuto

### **CAPO III - MODALITA' E CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE DELLA COLLETTIVA REGIONALE E PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

- Art. 8 Posti a concorso
- Art. 9 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Art. 10 Modalità e termini per la presentazione della domanda
- Art. 11 Procedimento per la composizione della Collettiva regionale
- Art. 12 Annullamento e revoca del contributo
- Art. 13 Impegni a carico delle imprese agricole della Collettiva regionale
- Art. 14 Variazioni soggettive

### **CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 15 Posticipo e annullamento della Manifestazione
- Art. 16 Privacy
- Art. 17 Responsabilità
- Art. 18 Vizi nell'allestimento e nell'arredo
- Art. 19 Disposizioni finali

## **CAPO I - FINALITÀ E RISORSE**

### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

**1.** Il presente bando è adottato per le finalità di cui all'articolo 3, comma 80, lettere c) ed e), e comma 82, lettera a), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, e disciplina i criteri e le modalità per la selezione delle imprese agricole da ammettere, in qualità di co-espositori di ERSA, alla Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia che verrà realizzata nel contesto dell'Edizione 2025 della manifestazione Wine South America, e per la concessione del contributo diretto ad abbattere la quota di partecipazione.

### **Art. 2 - Definizioni**

**1.** Ai fini del presente bando, si intende per:

- a) Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia: l'insieme delle imprese agricole, selezionate da ERSA ai sensi del presente bando, che parteciperanno alla manifestazione Wine South America, in programma presso il quartiere fieristico Fundaparque Parque de Eventos di Bento Gonçalves nello stato di Rio Grande do Sul in Serra Gaucha (Brazil) nelle giornate da martedì 6 maggio 2025 a giovedì 8 maggio 2025, nel seguito 'Collettiva regionale'.
- b) CUAA: il Codice Unico di Identificazione Aziende Agricole, ovvero il numero identificativo da utilizzare in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DPR n. 503/1999.
- c) Sezione di degustazione Masterclass: degustazione di tipo istituzionale organizzata per promuovere, presso un pubblico di buyer profilati, la produzione vitivinicola del territorio regionale attraverso sei etichette di vino, nel seguito 'Masterclass'.
- d) Wine South America: la principale fiera internazionale enologica del Sud America B2B, in programma da martedì 6 maggio 2025 a giovedì 8 maggio 2025 presso la struttura Fundaparque di Bento Gonçalves nello stato di Rio Grande do Sul in Serra Gaucha (Brazil), organizzata dalla società Veronafiere spa.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE**

### **Art. 3 - Pacchetto dei servizi**

**1.** Lo stand dedicato alla Collettiva regionale nell'ambito dell'Edizione 2025 di Wine South America è allestito su una superficie espositiva coperta di 64 mq e prevede l'allestimento di sei postazioni individuali per i produttori, come da layout Allegato A al presente bando.

**2.** Alle imprese agricole della Collettiva regionale è assicurata:

- a) la possibilità di far degustare i propri vini e intrattenere rapporti con i buyer direttamente in presenza nelle postazioni individuali produttore, le quali sono allestite, ciascuna, con strutture per l'esposizione dei prodotti e per la mescita del vino, due sgabelli, grafica con la denominazione e il logo aziendale, identificativo numerico, uno spazio adeguato e chiuso a chiave per il magazzinaggio dei prodotti, anche in comune con altre imprese; la dotazione prevede inoltre una sputavino, una glacette, bicchieri puliti e ghiaccio;

- b) la possibilità di far degustare i propri vini e di presentare la propria realtà aziendale nel contesto di appositi incontri B2B predisposti dall'organizzatore della manifestazione;
- c) la possibilità di presentare una referenza, a propria scelta, in una sezione di degustazione Masterclass organizzata da ERSA dal titolo 'The Wines of Friuli Venezia Giulia' della durata di un'ora, rivolta agli operatori di settore e presentata da un moderatore di comprovata esperienza;
- d) l'iscrizione alla manifestazione in qualità di co-espositori;
- e) l'inserimento nel catalogo online della manifestazione;
- g) n. 2 pass espositori per l'ingresso in fiera.

#### **Art. 4 - Quota di partecipazione**

1. La quota di partecipazione a carico di ciascuna impresa agricola per la partecipazione alla Collettiva regionale è stabilita forfettariamente in euro 4.000,00 ed è dovuta a titolo di concorso al complesso delle spese sostenute da ERSA per l'allestimento dello stand della Collettiva regionale e per la fornitura dei servizi accessori ad esso connessi.
2. La quota di partecipazione è uguale per tutte le imprese agricole della Collettiva regionale a prescindere dal numero effettivo di co-espositori e non è riferibile ai singoli servizi e/o prestazioni indicati all'articolo 3 e non è soggetta ad aumenti, neppure per cause sopravvenute.

#### **Art. 5 - Obblighi a carico delle imprese agricole della Collettiva regionale**

1. Le imprese agricole della Collettiva regionale sono tenute:
  - a) a partecipare alla manifestazione, in presenza, utilizzando la postazione produttore assegnata da ERSA;
  - b) a fornire il prodotto per la postazione aziendale e per la sezione di degustazione Masterclass;
  - c) alla sistemazione dei prodotti in esposizione all'interno della postazione produttore assegnata;
  - d) a provvedere in proprio e a proprie spese all'eventuale viaggio, vitto e alloggio dei referenti aziendali;
  - e) ad abbattere la quota di partecipazione con il contributo in *de minimis* secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 7;
  - f) a fornire risposta al questionario di cui all'allegato F;
  - g) ad essere presente, nella postazione produttore, per tutta la durata della manifestazione, a rispettarne gli orari, a non lasciare sguarnita la postazione produttore e a non abbandonare la postazione produttore prima della chiusura della manifestazione, nonché a non iniziare lo smontaggio o il re-imballaggio dei prodotti prima del termine previsto dal regolamento dell'organizzatore; il mancato rispetto di tali regole, recando un danno all'immagine della Collettiva regionale, può comportare l'esclusione da altre iniziative organizzate da ERSA;
  - h) alla custodia e alla sorveglianza della postazione produttore assegnata, rispondendone direttamente per l'intero orario di apertura dell'evento durante lo svolgimento della manifestazione;
  - i) a non vendere direttamente i prodotti esposti;
  - j) ad inserire e validare, nel rispetto delle tempistiche fissate dall'organizzatore della manifestazione, i dati nel catalogo generale online della manifestazione con

la consapevolezza che tali informazioni saranno successivamente pubblicate nelle directory ufficiali.

#### **Art. 6 - Dotazione finanziaria**

1. Per la copertura dei contributi in natura di cui al presente bando, è destinato l'importo di euro 24.000,00 a carico del Cap/S n. 9000 dello stato di previsione del bilancio di ERSA per gli anni 2025-2027 a valere sull'esercizio 2025.

#### **Art. 7 - Regime di aiuto**

1. ERSA concede alle imprese agricole della Collettiva regionale un contributo in regime *de minimis* in osservanza delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2831/2023, diretto ad abbattere il 100% della quota di partecipazione di cui all'articolo 5, per un ammontare di contributo di euro 4.000,00.

2. Il contributo di cui al comma 1 è esclusivo e comporta che il contributo medesimo non sia cumulabile con altri incentivi pubblici comunque ottenuti per l'abbattimento dei costi di partecipazione all'Edizione 2025 di Wine South America.

3. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell'arco degli ultimi tre anni, compreso il 2025.

4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso da ERSA all'impresa agricola ammessa alla Collettiva regionale ed è erogato alla medesima, unicamente in natura, allo svolgersi della manifestazione a mezzo della messa a disposizione di quanto previsto all'articolo 3, ossia è sostenuto da ERSA senza che l'impresa che ne beneficia debba dover corrispondere all'Agenzia alcun controvalore monetario.

5. Il contributo di cui al comma 1 può essere richiesto esclusivamente per l'importo di euro 4.000,00 e non prevede in nessun caso pagamenti diretti in danaro da parte di ERSA all'impresa agricola o da parte dell'impresa agricola ad ERSA.

### **CAPO III - MODALITA' E CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE DELLA COLLETTIVA REGIONALE E PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

#### **Art. 8 - Posti a concorso**

1. La Collettiva regionale che verrà realizzata nell'ambito dell'Edizione 2025 di Wine South America è composta da un numero massimo di sei imprese agricole.

#### **Art. 9 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità**

1. Possono avanzare istanza di accesso alla selezione per la partecipazione alla Collettiva regionale e al contributo per abbattere la quota di partecipazione, nel seguito 'domanda':

a) le imprese agricole impegnate nella coltivazione della *Vitis vinifera* e nella successiva trasformazione in vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia o VSQ prodotto con uve atte alla trasformazione in vino DOC, DOCG o IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, con stabilimento enologico (cantina di trasformazione) in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda di partecipazione, iscritte al Registro delle Imprese come impresa "Attiva", comprese quelle con codice ATECORI n. 0121 anche secondario, di seguito 'imprese agricole';

- b) le società cooperative agricole con stabilimento enologico (cantina di trasformazione) in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda di partecipazione, nel cui oggetto sociale vi sia la lavorazione delle uve dei soci per la vinificazione e la commercializzazione di vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia o VSQ prodotto con uve atte alla trasformazione in vino DOC, DOCG o IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, iscritte al Registro delle Imprese come impresa "Attiva", di seguito 'imprese agricole'.
- 2.** Le imprese agricole di cui al comma 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:
- a) essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata all'impresa agricola che sarà utilizzata per tutte le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo di cui al presente bando;
  - b) avanzare istanza di contributo per l'importo di euro 4.000,00, per abbattere la quota di partecipazione alla Collettiva regionale;
  - c) avere una capacità contributiva ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023, almeno pari ad euro 4.000,00;
  - d) essere in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL;
  - e) non essere in stato di fallimento, liquidazione, anche volontaria, amministrazione controllata o concordato preventivo;
  - f) versare ad Ersa, a fronte di apposito PagoPa emesso dall'Agenzia, a titolo di deposito cauzionale, un importo pari al 4% del contributo richiesto, pari ad euro 160,00, a garanzia della partecipazione;
  - g) presentare la scheda tecnica dell'etichetta in degustazione presso la sezione di degustazione Masterclass in lingua inglese.
- 3.** Le imprese agricole di cui al comma 1 devono presentare:
- a) per la degustazione presso la propria postazione produttore, un massimo di sei referenze di vino DOC, DOCG o IGT della Regione Friuli Venezia Giulia o VSQ prodotto con uve atte alla trasformazione in vino DOC DOCG o IGT della Regione Friuli Venezia Giulia;
  - b) per la degustazione presso la sezione di degustazione Masterclass, una referenza a scelta tra quelle in degustazione presso la postazione produttore in numero di almeno cinque bottiglie.

### **Art. 10 - Modalità e termini per la presentazione della domanda**

**1.** La domanda:

- a) è redatta utilizzando esclusivamente il Modulo di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente bando;
- b) è sottoscritta dal titolare dell'impresa agricola o dal legale rappresentante dell'impresa agricola o dall'Amministratore a ciò delegato dall'impresa agricola;
- c) è trasmessa all'indirizzo [ersa@certregione.fvg.it](mailto:ersa@certregione.fvg.it), unicamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), dalla casella di posta certificata dell'impresa agricola;
- d) è trasmessa ad ERSA a partire dalle ore 8.00 di lunedì 14 aprile 2025 ed entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 17 aprile 2025.

**2.** Alla domanda sono allegati:

- a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda;
- b) la scheda tecnica del vino in degustazione presso la sezione di degustazione Masterclass, redatta secondo il modulo di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente bando.

- 3.** Nella domanda, tra le altre informazioni, l'impresa agricola dovrà:
- a) dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, ed in particolare dei requisiti e delle condizioni di accesso di cui: 1) al comma 1 dell'articolo 9; 2) al comma 2, lettere a), e d), dell'articolo 9; 3) ai commi 2 e 3 dell'articolo 7; 4) al comma 1, lettera b), del presente articolo;
  - b) attestare la presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- 4.** Sono irricevibili le domande che non soddisfano anche una sola delle seguenti condizioni:
- a) sono redatte con modalità differenti da quanto previsto dalla lettera a) del comma 1;
  - b) sono sottoscritte da soggetti diversi da quelli indicati nella lettera b) del comma 1;
  - c) sono trasmesse con modalità differenti da quella prevista alla lettera c), del comma 1;
  - d) sono trasmesse con tempistiche differenti da quella prevista alla lettera d) del comma 1;
  - e) sono prive dell'allegato richiesto alla lettera a) del comma 2;
  - f) sono prive anche di una sola delle dichiarazioni di cui al comma 3;
  - g) superano le risorse a disposizione del presente bando;
  - h) sono prive della richiesta di accesso al contributo;
  - i) sono prive della quantificazione del contributo richiesto.
- 5.** Le domande irricevibili non saranno prese in esame ai fini della valutazione istruttoria e saranno integralmente e definitivamente archiviate e prive di effetto senza necessità di alcuna comunicazione all'impresa agricola e con la sola evidenza nel decreto di cui al comma 6 dell'articolo 11.
- 6.** Le domande irricevibili non sono prese in esame ai fini della valutazione istruttoria e sono integralmente e definitivamente archiviate e prive di effetto senza necessità di alcuna comunicazione all'impresa agricola e con la sola evidenza nel decreto di cui al comma 6 dell'articolo 11.
- 7.** Ciascuna impresa agricola può presentare una ed una sola domanda; in caso di presentazione di più domande, è considerata valida solo l'ultima presentata in ordine cronologico, intendendosi le precedenti irricevibili, integralmente e definitivamente archiviate e prive di effetto; tale regola comporta che qualora l'ultima domanda venga presentata oltre i termini di cui alla lettera d) del comma 1, la penultima domanda, ancorché presentata nei termini, è comunque irricevibile ed integralmente e definitivamente archiviata e priva di effetto.

### **Art. 11 - Procedimento per la composizione della Collettiva regionale**

**1.** Le sei imprese agricole della Collettiva regionale sono selezionate con procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, e ss.mm.ii., secondo l'ordine cronologico di registrazione in arrivo della domanda nel protocollo di ERSA, fino a completamento dei posti disponibili.

**2.** La domanda deve essere compilata, a pena di inammissibilità, in tutte le sue parti; in sede istruttoria, è possibile regolarizzare solo gli eventuali errori formali, materiali, i refusi e le informazioni parziali; la scheda tecnica allegata alla domanda, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10, può essere sempre corretta e/o integrata in sede istruttoria.

**3.** ERSA istruisce le domande, nel rispetto della cronologia di trasmissione delle medesime e fino a concorrenza dei posti a concorso, ai fini:

a) della verifica delle condizioni di irricevibilità;

b) della verifica delle condizioni di ammissibilità, compresa la completezza delle informazioni richieste in sede di domanda e la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell'articolo 10, mediante il controllo a campione nella misura di una domanda, estratta con metodo casuale ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000; il campione è composto dall'insieme delle sei domande che sono state verificate ai sensi della lettera a); l'Allegato D al presente bando dà evidenza del numero dell'istanza campionata che sarà sottoposta al controllo di ammissibilità.

**4.** ERSA fonda l'istruttoria anche sul fascicolo aziendale elettronico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

**5.** ERSA, al fine del completamento della istruttoria di ammissibilità:

a) emette e comunica alle imprese agricole appositi PagoPa per il versamento dell'importo di euro 160,00 a titolo di deposito cauzionale per la partecipazione, assegnando un termine perentorio per il pagamento di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione;

b) procede, in caso di mancato o di tardivo pagamento dell'importo di cui alla lettera a), ad istruire la domanda successiva secondo l'ordine di cronologico di trasmissione;

c) accerta ed introita l'importo complessivo derivante dalla totalità delle somme versate a titolo di cauzione dalle imprese agricole al Cap/E n. 27092 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2025-2027, annualità 2025;

d) impegna a favore delle imprese agricole l'importo complessivo derivante dalla totalità delle somme versate a titolo di cauzione, al Cap/S n. 50092 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2025-2027, annualità 2025.

**6.** Con decreto del Direttore generale, effettuata l'istruttoria, l'ERSA determina e approva l'elenco delle imprese agricole ammesse alla Collettiva regionale e al contributo per abbattere la quota di partecipazione e l'elenco delle domande inammissibili e irricevibili.

**7.** La verifica della veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 campionate, è effettuata successivamente all'assunzione del decreto di cui al comma 6, ma comunque prima dell'avvio della manifestazione.

**8.** Il decreto di cui al comma 6 è comunicato alle imprese agricole mediante la sua pubblicazione sul sito [www.ersa.fvg.it](http://www.ersa.fvg.it), nella pagina "News" alla voce "Avvisi e Comunicazioni"; tale pubblicazione vale come comunicazione alle imprese agricole di ammissione alla Collettiva regionale; decorsi cinque giorni consecutivi dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte dell'impresa agricola, l'ammissione alla Collettiva regionale si intende accettata; in caso di

comunicazione contraria, ERSA procede con l'istruttoria della domanda successiva secondo l'ordine di trasmissione delle istanze.

**9.** Oltre il termine dei cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito web istituzionale dell'ERSA, di cui al comma 8, le imprese agricole della Collettiva regionale non possono rinunciare alla partecipazione.

**10.** Con decreto del Direttore del Servizio promozione e diversificazione comparti agroalimentare e zootecnico, l'ERSA provvede, in favore delle imprese agricole della Collettiva regionale:

a) a concedere, entro venti giorni dall'assunzione del decreto di cui al comma 6, il contributo assegnato e ad autorizzare l'impresa agricola ad utilizzare la postazione produttore;

b) il contributo è erogato in natura con la messa a disposizione della postazione produttore e dei servizi ad essa connessi;

c) a conclusione della manifestazione:

1) ad impegnare e liquidare il contributo concesso sul Cap/S n. 9000 del bilancio di previsione dell'Agenzia per gli anni 2025-2027, in conto competenza 2025, con ordinazione al pagamento, con commutazione in entrata sul Cap/E n. 3000 del bilancio di previsione dell'Agenzia per gli anni 2025-2027, in conto competenza 2025;

2) ad effettuare la conversione del deposito cauzionale in ritenuta di acconto del 4% del contributo concesso, per le imprese agricole che in sede di domanda hanno dichiarato di essere assoggettabili alla ritenuta d'acconto del 4% sui contributi di parte corrente di cui all'articolo 28, comma 2, del DPR n. 600/1973, mediante la liquidazione del deposito cauzionale all'impresa agricola con commutazione in entrata nel bilancio dell'Agenzia per l'ordinazione di pagamento;

d) a pubblicare i decreti di cui alla lettera a) sul sito [www.ersa.fvg.it](http://www.ersa.fvg.it), nella pagina Amministrazione Trasparente, alla voce "Sovvenzione e contributi" e a darne comunicazione all'impresa.

**11.** La liquidazione del contributo di cui al comma 10, lettera b), è avviata d'ufficio, non presuppone né che ERSA emetta alcuna documentazione, fattura, notula di pagamento o altro titolo di debito, né che l'impresa agricola presenti alcuna istanza di liquidazione o che produca alcuna documentazione, ed è effettuata all'esito degli accertamenti di cui al presente bando.

**12.** A seguito del decreto di cui al comma 10, lettera a), le imprese agricole della Collettiva regionale possono essere iscritte alla manifestazione in qualità di co-espositori di ERSA e a catalogo online.

**13.** Le imprese agricole della Collettiva regionale possono rinunciare alla partecipazione e al contributo entro e non oltre la data di assunzione del decreto di cui al comma 10, lettera a), inviando ad ERSA apposita istanza di rinuncia; in tale caso, ERSA provvede:

a) con decreto del Direttore del Servizio Promozione e diversificazione comparti agroalimentare e zootecnico, ad impegnare e liquidare, in favore dell'impresa agricola rinunciataria, la somma versata a titolo di deposito cauzionale;

b) ad istruire la domanda successiva secondo l'ordine cronologico di registrazione a protocollo, previa verifica del permanere dell'interesse dell'impresa agricola alla partecipazione.

**14.** All'esito delle operazioni di cui al comma 13, ERSA aggiorna il decreto di cui al comma 6.

**15.** ERSA verifica, allo svolgersi della manifestazione, che:

a) l'etichetta di vino consegnata per la sezione di degustazione Masterclass da parte di ciascuna delle imprese agricole della Collettiva regionale sia conforme al comma 3, lettera b), dell'articolo 9; in caso di riscontrata difformità, ERSA riduce il contributo concesso nella misura di euro 200,00, ne ridetermina l'importo in misura corrispondente alla riduzione e dispone l'avvio del procedimento per il recupero della somma; in tale caso l'impresa agricola è altresì esclusa dalla sezione di degustazione Masterclass;

b) sia reso il questionario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), debitamente compilato; in caso di mancata presentazione entro il giorno 28/05/2025, ERSA riduce il contributo concesso nella misura del 100%, ne ridetermina l'importo in misura corrispondente alla riduzione, dispone l'avvio del procedimento per il recupero della somma.

**16.** ERSA assegna le postazioni produttore alle imprese agricole della Collettiva regionale, secondo la procedura casuale di seguito descritta:

a) ordina l'elenco delle imprese agricole secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e assegna un numero progressivo;

b) attribuisce un numero a ciascuna delle postazioni produttore;

c) associa a ciascuna impresa agricola di cui al punto a), un numero di cui al punto b), in modo casuale con strumentazione elettronica, come da Allegato E al presente bando.

**17.** L'assegnazione delle postazioni individuali produttore della Collettiva regionale è comunicata alle imprese agricole esclusivamente con la pubblicazione della evidenza delle assegnazioni sul sito [www.ersa.fvg.it](http://www.ersa.fvg.it), nella pagina "News" alla voce "Avvisi e Comunicazioni".

**18.** ERSA consegna la postazione ai produttori in loco, prima della apertura della manifestazione e ne assicura la presa in carico mediante la sottoscrizione, da parte del referente dell'impresa agricola, di apposito documento.

**19.** Al termine della manifestazione, ERSA provvede a versare all'Erario la ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito sui contributi di parte corrente per le finalità di cui all'art. 28, comma 2, del DPR 600/1973, nella misura del 4%, con riferimento all'esercizio 2025.

## **Art. 12 - Annullamento e revoca del contributo**

**1.** Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

**2.** Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto del contributo derivante dalla mancata partecipazione alla manifestazione ovvero di trasmissione della istanza di rinuncia alla partecipazione e al contributo oltre il termine di cui all'articolo 11, comma 9, nonché di trasmissione dell'istanza di cui all'articolo 14 a manifestazione già conclusa.

**3.** L'annullamento del contributo o la sua revoca comporta per l'impresa agricola la decadenza dalla partecipazione alla Collettiva regionale, nonché il pagamento ad ERSA della somma di euro 1.160,00, quale concorso alle spese sopportate dall'Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa; in tale caso, ERSA provvede a comunicare all'impresa agricola apposito PagoPa e ad assegnare il termine perentorio di 60 giorni per il pagamento.

4. ERSA, laddove possibile, può emettere il PagoPa di cui al comma 3, per l'importo di euro 1.000,00 in luogo dei 1.160,00 e trattenere il deposito cauzionale di euro 160,00; in tale caso ERSA è autorizzata a non avviare la procedura di cui alla lettera c), del comma 2, dell'articolo 11.

#### **Art. 13 - Impegni a carico delle imprese agricole co-espositrici di ERSA**

1. Le imprese agricole della Collettiva regionale, oltre agli obblighi di cui all'articolo 5, sono tenute:

- a) a non ospitare nella postazione individuale altre imprese o ad esporne e venderne i prodotti;
- b) a non personalizzare lo stand;
- c) a conclusione dell'iniziativa, a riconsegnare la postazione produttore assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico delle imprese agricole gli eventuali danni causati dagli stessi. In tale caso ERSA con apposito provvedimento provvede ad imputare alle imprese agricole i relativi costi;
- d) a manlevare ERSA da ogni e qualunque responsabilità derivante dal loro comportamento e da ogni contestazione, pretesa, addebito, giudizio e/o esborso vario che dovessero sorgere in conseguenza della loro attività nello stand in relazione alla partecipazione alla Manifestazione;
- e) a rispettare il Regolamento della Manifestazione e tutti i documenti e le prescrizioni assunti dall'Organizzatore della Manifestazione anche successivamente alla data del presente bando, nonché gli obblighi di legge in vigore al momento della Manifestazione e di cui al presente bando.

#### **Art. 14 - Variazioni soggettive**

1. In caso di variazioni soggettive delle imprese agricole, il contributo assegnato, concesso o erogato può essere, rispettivamente, concesso o confermato in capo al subentrante, a condizione che tale soggetto:

- a) presenti domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso;
- c) prosegua l'attività del soggetto originariamente istante o beneficiario.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, il soggetto subentrante presenta domanda di subentro contenente:

- a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima, salvo che l'atto medesimo non risulti depositato presso il Registro delle Imprese;
- b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.

3. Variazioni soggettive intervenute successivamente alla chiusura della Manifestazione sono causa di revoca del contributo.

4. L'istanza di cui al comma 2 deve essere presentata prima della conclusione della Manifestazione.

### **CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 15 - Posticipo e annullamento della Manifestazione**

**1.** In caso di posticipo della manifestazione in una data successiva, i decreti di cui ai commi 6 e 10 dell'articolo 11, rimangono validi per la successiva programmazione della manifestazione; in tale caso, alcuna responsabilità può essere posta a carico di ERSA, la quale in nessun caso corrisponde alle imprese agricole della Collettiva regionale risarcimenti, rimborsi, penali o indennizzi di sorta.

**2.** In caso di annullamento della manifestazione, i decreti di cui ai commi 6 e 10 dell'articolo 11 sono annullati; in tale caso, alcuna responsabilità può essere posta a carico di ERSA, la quale sostiene a proprio carico e per intero i costi per l'iniziativa ma in nessun caso corrisponde alle imprese agricole della Collettiva regionale risarcimenti, penali, rimborsi o indennizzi di sorta; per tale finalità, ERSA provvede alla liquidazione alle imprese agricole del deposito cauzionale.

#### **Art. 16 - Privacy**

**1.** Titolari del trattamento dei dati delle imprese agricole, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e in conformità all'informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679, sono:

- a) l'organizzatore della manifestazione secondo le disposizioni previste dal regolamento generale di manifestazione;
- b) ERSA per i dati e le informazioni acquisite ai sensi e per gli effetti di cui al presente bando, per finalità istituzionali, comprese riprese fotografiche e video afferenti a vedute di insieme o di dettaglio esterne e interne, anche dello stand e dei prodotti esposti, fermo restando che le imprese agricole prendono atto che tali riprese potrebbero, sia pure incidentalmente, avere ad oggetto anche persone fisiche a se riferibili, dipendenti, collaboratori, guest, ecc., presenti alla manifestazione e che fotografie, filmati, registrazioni che li ritraggono potranno essere, pubblicate, diffuse on line, messe a disposizione del pubblico per finalità istituzionali.

#### **Art. 17 - Responsabilità**

**1.** ERSA non risponde per perdite o danni ai prodotti esposti e/o a qualsiasi altro bene delle imprese agricole presente nello stand della Collettiva regionale, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possono essere coinvolti.

**2.** Le imprese agricole della Collettiva regionale sono responsabili per tutti i danni a persone e cose causati dalle attrezzature, strutture, prodotti o quant'altro presente nell'area messa a disposizione, nonché da fatto proprio o dei propri collaboratori e/o incaricati.

**3.** Le imprese della Collettiva regionale sono tenute al rispetto del Regolamento della manifestazione stabilite dall'organizzatore della manifestazione, il quale può stabilire, anche in deroga al Regolamento stesso, norme e disposizioni opportune per meglio regolare la manifestazione e i servizi interni che hanno valore equivalente al Regolamento con pari carattere di obbligatorietà.

#### **Art. 18 - Vizi nell'allestimento e nell'arredo**

**1.** Eventuali vizi per gli allestimenti/arredi sono contestati dall'impresa agricola ammessa all'iniziativa al momento della presa in consegna della postazione produttore con circostanziato reclamo scritto ad ERSA onde consentirne

l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili; il mancato reclamo scritto entro il termine della presa in consegna, comporta l'accettazione senza riserve della postazione produttore.

**2.** ERSA non risponde, in ogni caso, degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati in sede di presa in consegna della postazione produttore ovvero di quelli eventualmente sorti nel corso di svolgimento della manifestazione.

### **Art. 19 - Disposizioni finali**

**1.** L'impresa agricola è tenuta a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa, predisponendo la necessaria documentazione ed è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

**2.** La postazione produttore, come prevista al comma 3 dell'articolo 5, può subire ad opera esclusiva dell'organizzatore della manifestazione variazioni nella dotazione che non ne alterano la funzionalità; in tale caso, alcuna responsabilità può essere posta a carico di ERSA, la quale in nessun caso corrisponde alle imprese agricole della Collettiva regionale risarcimenti, rimborsi, penali o indennizzi di sorta.

**3.** La quota di partecipazione non comprende alcuna assicurazione a beni e persone.

**4.** Il presente bando è pubblicato nel sito [www.ersa.fvg.it](http://www.ersa.fvg.it) nella pagina "Amministrazione Trasparente", alla voce "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità" e nella pagina "News" alla voce "Avvisi-Comunicazioni".

**5.** Ai fini della comunicazione dei dati previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e dall'articolo 14 della legge regionale 7/2000, ERSA predisponde apposita nota informativa e la rende disponibile alle imprese agricole sul sito istituzionale all'indirizzo [www.ersa.fvg.it](http://www.ersa.fvg.it), nella pagina "News", alla voce "Avvisi-Comunicazioni"; tale comunicazione costituisce comunicazione individuale di avvio del procedimento.

**6.** Eventuali chiarimenti e informazioni sul presente bando possono essere richieste al Servizio promozione e diversificazione comparti agroalimentare e zootecnico dell'ERSA.

**7.** L'ERSA non assume, in nessun caso, responsabilità in merito all'eventuale rallentamento, malfunzionamento o disguidi derivanti dalle interlocuzioni di cui al comma 6 e/o a eventuali problemi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che possano determinare il rallentamento o l'impossibilità per l'impresa agricola di inoltrare la domanda nei termini previsti.

**8.** Gli Allegati al presente bando costituiscono parte integrante e sostanziale del bando medesimo.

**9.** Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni della legge regionale 7/2000, e ss.mm.ii. e al Codice Civile.